



Comune di Selargius

Provincia di Cagliari

C.F. 80002090928 P.I. 00542650924

Prot. 14409

Del 30.05.2011

IL SINDACO

PREMESSO che:

- i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, nonché nell'agro, a causa della presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali ;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90;

VISTI:

- l' art. 21 ter della legge n. 241/90;
- l' artt. 54, comma 4^o e 7^o e 50, 5^o co., D.lgs. n. 267/2000;
- l' art. 2/lett.c del D.M. 05/08/2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana);
- l' art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 (protezione civile – competenza dei comuni);
- l' art. 255 del D.lgs. n. 03/04/2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”;
- l' artt. 449 e 650 del codice penale;
- il Capo III del D. L. n. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- la legge del 21 novembre 2000 n° 353 “Legge quadro in materia di prevenzione incendi”;
- legge 265 art. 12 – 1999;
- la Legge 689 del 1981 e s.m.i.;

- il Testo unico delle leggi sanitarie;
- il Piano di protezione civile approvato dal C.C. di Selargius;
- la delibera n° 20/20 del 26/04/2011 della Regione Autonoma della Sardegna relativa alle prescrizioni Regionali Antincendio, campagna 2011, ampiamente diffusa e nota alla popolazione;
- il D.lgs. n° 285/1992 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada);
- le raccomandazioni del Dipartimento di prevenzione della Asl 8, Servizio di Igiene e Sanità pubblica e del settore Ambiente della Provincia di Cagliari, relative alla campagna per il controllo e la lotta contro le zecche;

ORDINA

1) Ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con connesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

I controlli circa il rispetto del presente punto avranno inizio il 10.06.2011.

2) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

3) Il predetto intervento di pulizia dovrà essere effettuati secondo quanto previsto dalla Delibera G. R. n. 20/20 del 26/04/2011, provvedendo, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore, alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la pulizia e al loro smaltimento;

4) La precedente ordinanza n. 11, protocollo 14516 del 20.05.2010 è abrogata.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

-pagamento di una somma non inferiore a €. 1032,00 e non superiore a €. 10.329,00 (art. 27 delle prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 20/20 del 26/04/2011);

-pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 ad €. 516,46 da applicarsi con i criteri e principi di cui alla legge 24-11-1981 n. 689;

Che, qualora quanti abbiano l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto, non vi provvedano, questo Comune

DEMANDA

per l'attuazione della presente ordinanza:

Al Comando di Polizia Municipale (organo accertatore) di provvedere all'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

Al Direttore dell'Area 7 "Servizi ambientali e tecnologici – Manutenzione patrimonio immobiliare comunale - protezione civile" (organo esecutore) di provvedere, con l'assistenza della Forza Pubblica e previo invio da parte del Comando VV.UU. dell'elenco dei soggetti da esso individuati con i dati identificativi di ciascuno e il riferimento ai relativi mappali, all'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, come individuati dall'organo accertatore, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento d'ufficio;

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio del comune dal **30.05.2011** fino al **30.09.2011**;
- affissione di manifesti sulle bacheche comunali;
- inserimento nel sito istituzionale : www.comune.selargius.ca.it
- informazione agli organi di stampa locali.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso :

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Pretorio, al TAR nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della legge 1034/1971;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio , al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del DPR 1199/1971.

IL SINDACO

Gian Franco Cappai